

REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE CORI

1. Premessa

Il seguente Regolamento intende disciplinare i rimborsi delle spese sostenute dai Cori associati alla Federazione Cori del Trentino ETS che, per garantire la realizzazione di progetti, iniziative ed eventi in programma, svolgono gratuitamente, a norma dell'art. 3 e dell'art. 9 comma 4 dello Statuto della Federazione stessa, la propria attività in favore della Federazione.

2. Efficacia del Regolamento

Il Regolamento deve essere osservato per tutti i Cori associati che svolgono una specifica prestazione volontaria e gratuita per la Federazione Cori del Trentino ETS.

3. Approvazione e modifica del Regolamento

Questo Regolamento viene redatto dal Consiglio Direttivo della Federazione Cori del Trentino ETS ai sensi dell'art. 18 dello Statuto federale.

4. Natura delle spese rimborsabili

Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (fatture, ricevute, scontrini), entro i limiti definiti dagli articoli successivi.

Il presente Regolamento prevede la rimborsabilità delle seguenti categorie di spesa:

- Rimborsi chilometrici
- Spese di trasporto
- Rimborsi pasti

Ogni spesa verrà rimborsata in base a delle **tariffe annuali** che saranno fissate dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

I rimborsi sono rivolti a tutte le persone coinvolte (coristi effettivi, maestro, eventuale presidente non corista, presentatore, musicisti, tecnici ecc.) che sono essenziali alla realizzazione del progetto e di seguito definite genericamente "**coristi**".

Nel caso di Cori di voci bianche o giovanili, verrà ammesso 1 accompagnatore ogni 7 coristi minorenni.

Non vengono rimborsate le spese per eventuali altri accompagnatori.

5. Rimborsi chilometrici

Nell'ambito di attività che si svolgono in territorio provinciale e comunque entro distanze non superiori a 150 km dal luogo di partenza al luogo di arrivo, la Federazione riconosce al Coro un rimborso chilometrico che tenga conto del viaggio di andata e ritorno dalla sede del Coro alla località dell'evento organizzato nella misura di **una automobile ogni 4 coristi** (con arrotondamento al multiplo intero – es. 21 coristi: $4 = 5,25 = 6$ auto).

Tale rimborso sarà calcolato in base a una tariffa al km, che verrà deliberata secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento e comunque nei limiti delle tariffe ACI fiscalmente deducibili.

L'entità del rimborso non potrà in ogni caso superare i 750€.

6. Spese di trasporto

In caso di trasferte oltre i 150 km di distanza (calcolati dal luogo di partenza al luogo di arrivo) o per motivi giudicati eccezionali, si potrà valutare l'utilizzo di un servizio pullman la cui spesa dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dalla Federazione Cori del Trentino ETS. In questo caso non

saranno riconosciuti al Coro ulteriori rimborsi chilometrici, ad eccezione del caso in cui il numero dei coristi partecipanti superi la capienza del pullman.

Potranno essere considerate spese di trasporto rimborsabili anche le spese riguardanti eventuali ticket per l'utilizzo di impianti di risalita o simili che verranno riconosciuti al Coro per i soli coristi e previa presentazione dei relativi documenti giustificativi.

Nel caso di attività che occupi il Coro per più giornate (considerando ad esempio eventuali prove con orchestra o altri cori) la Federazione Cori del Trentino ETS potrà riconoscere più di un rimborso, purchè concordato preventivamente.

Per il trasporto di strumentazione tecnica di particolare rilevanza ai fini del progetto, sarà necessario concordare il rimborso con la Federazione Cori del Trentino ETS.

7. Rimborso dei pasti (vitto e alloggio)

Nel caso in cui nell'organizzazione dell'attività non sia già previsto un rinfresco post esibizione, al Coro viene riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti per i pasti, nei limiti degli importi massimi previsti annualmente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Nel caso di attività che occupi il Coro per l'intera giornata o per più giornate, la Federazione Cori del Trentino ETS potrà valutare preventivamente se autorizzare un rimborso maggiore che tenga conto della necessità di più pasti e dell'eventuale spesa per il pernottamento. In questo caso tali spese dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dalla Federazione Cori del Trentino ETS.

8. Modalità di assegnazione dell'incarico

Prima di ogni attività la Federazione Cori del Trentino ETS invierà al Coro una lettera di incarico nella quale verranno specificate le spese ammesse a rimborso ai sensi del presente Regolamento e i relativi importi stabiliti dal Consiglio Direttivo (vedi art. 4).

9. Modalità di rimborso

Entro 30 giorni dal termine dell'evento, il Coro dovrà inviare la richiesta di rimborso spese compilando l'apposita modulistica ricevuta assieme alla lettera di incarico, stilata sotto forma di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dal legale rappresentante, e con allegate le pezze giustificative** (scontrini/fatture) relative alle spese effettivamente sostenute.

10. Spese non rimborsabili

Non sono rimborsabili:

- le spese non documentate;
- le spese forfettarie;
- le spese non inerenti il perseguimento degli scopi dell'attività per la quale è stato incaricato il Coro;
- le spese non preventivate e non autorizzate in fase di assegnazione dell'incarico.

11. Altro

Per casi diversi da quanto indicato nel presente Regolamento, dovrà essere presentata specifica istanza al Consiglio Direttivo della Federazione Cori del Trentino ETS che deciderà in merito.